SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 84

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 10 aprile 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 6 aprile 2000.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1998 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 1° gennaio 1999;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, che fissa in 41.333 miliardi di lire (pari a 21.347 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 6 aprile 2000 è pari a 28.639 miliardi di lire (pari a 14.791 milioni di euro);

Decreta:

Per il 14 aprile 2000 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 14 luglio 2000 fino al limite massimo in valore nominale di 4.000 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 2000.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 9 dicembre 1998 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 11 aprile 2000, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 9 dicembre 1998.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2000

p. *Il direttore generale:* GRILLI

00A3903

DECRETO 6 aprile 2000.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantotto giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1998 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 1° gennaio 1999;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, che fissa in 41.333 miliardi di lire (pari a 21.347 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 6 aprile 2000 è pari a 28.639 miliardi di lire (pari a 14.791 milioni di euro);

Decreta:

Per il 14 aprile 2000 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantotto giorni con scadenza il 17 aprile 2001 fino al limite massimo in valore nominale di 7.000 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 2001.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 9 dicembre 1998 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 11 aprile 2000, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 9 dicembre 1998.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2000

p. *Il direttore generale:* GRILLI

00A3901

DECRETO 6 aprile 2000.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni relativi all'emissione del 31 marzo 2000.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1998, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 1° gennaio 1999;

Visto il proprio decreto del 23 marzo 2000 che ha disposto per il 31 marzo 2000 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 9 dicembre 1998 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 marzo 2000;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 31 marzo 2000 è indicato, tra l'altro, l'importo in euro degli interessi pagati per i titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 marzo 2000 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centottantadue giorni è risultato pari a € 98,04.

La spesa per interessi, pari al controvalore in lire dell'importo pagato in euro, gravante sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 2000, ammonta a L. 189.665.462.447 per i titoli a centottantadue giorni con scadenza 29 settembre 2000.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centottantadue giorni è risultato pari a € 97,32.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2000

p. *Il direttore generale:* GRILLI

00A3902

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 4 aprile 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Sassari.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Vista la nota prot. n. 22360 del 26 marzo 1999 con la quale il Dipartimento del territorio - Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione ha disposto che a decorrere dal 9 marzo 1999 le direzioni compartimentale dovranno provvedere direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, all'emanazione dei decreti di cui trattasi;

Viste le note in data 1° marzo 2000 e prot. 2977 in data 2 marzo 2000 del direttore dell'ufficio del territorio di Sassari, con le quali sono stati comunicati la causa e il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Sassari;

Atteso che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è stato determinato dal malfunzionamento delle procedure informatiche relative alle attività di Pregeo, Docfa, Protocollo generale e demanio, per i problemi al server Alpha 2000 Digital;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Sassari, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che ai sensi delle sopracitate disposizioni, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario è accertato come segue:

DAL 29 FEBBRAIO 2000 al 2 MARZO 2000

Ufficio del territorio di Sassari - Via Roma n. 53.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 4 aprile 2000

Il direttore: MARTINI

00A3905

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 15 febbraio 2000.

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Esclima». (Decreto AIC/UAC n. 10/2000).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1 comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto il regolamento 541/95 CEE;

Viste le attestazioni relative al pagamento delle tariffe previste dalle norme in vigore;

Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità «Esclima», rilasciata alla società Fournier Pharma S.p.a.;

Vista la domanda con la quale la Takeda Italia farmaceutici S.p.a. ha chiesto il trasferimento a proprio nome della titolarità della suddetta specialità;

Decreta:

Art. 1.

All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale ESCLIMA è apportata la seguente modifica:

nuovo titolare A.I.C.: Takeda Italia Farmaceutici S.p.a., via Elio Vittorini n. 129 - 00144 Roma.

Art. 2.

Le confezioni della specialità medicinale sopra indicata devono essere poste in commercio con il riassunto delle caratteristiche del prodotto, etichette e fogli illustrativi così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento al presente decreto.

Art. 3.

I lotti della specialità prodotti a nome del vecchio titolare non possono essere più dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 15 febbraio 2000

Il dirigente generale: MARTINI

00A3888

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 26 gennaio 2000.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo del centenario della prima rappresentazione dell'opera lirica «Tosca», nel valore di L. 800 - € 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'ente «Poste italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'ente «Poste italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 2000 che prevede, fra

l'altro, l'emissione di francobolli celebrativi del centenario della prima rappresentazione dell'opera lirica «Tosca»;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, n. 98/287/CE, della Commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2000, un francobollo celebrativo del centenario della prima rappresentazione dell'opera lirica «Tosca», nel valore di L. 800 - € 0,41.

Il francobollo è stampato in calcografia e offset, su carta fluorescente, non filigranata, formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13 ¼; colori: tre offset e uno calco; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «L. 40.000» «€ 20,66».

La vignetta raffigura in primo piano, a sinistra, Flora Tosca, la protagonista della «Tosca», opera lirica in tre atti di Giacomo Puccini, messa in scena per la prima volta al Teatro Costanzi di Roma il 14 gennaio 1900; a destra è rappresentata la scenografia dell'ultimo atto, realizzata da Adolfo Hohenstein, raffigurante uno scorcio di Castel Sant'Angelo e sullo sfondo, la Basilica di San Pietro. Completano il francobollo le leggende «TOSCA» e «CENTENARIO DELLA PRIMA RAPPRESENTAZIONE», la scritta «ITALIA» ed il valore «800» «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2000

Il segretario generale
del Ministero delle comunicazioni
GUIDARELLI MATTIOLI

Il Provveditore
generale dello Stato
BORGIA

00A3906

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

CIRCOLARE 3 aprile 2000, n. **17**.

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2000.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

A tutti i Ministeri

A tutte le amministrazioni autonome

A tutti gli Uffici centrali del bilancio presso le amministrazioni e aziende autonome

e, per conoscenza:

Alla Corte dei conti

1. L'azione di risanamento della finanza pubblica ha confermato, nel decorso 1999, i positivi risultati che hanno consentito la partecipazione a pieno titolo del nostro Paese alla terza fase dell'Unione monetaria europea. L'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (deficit), rilevante ai fini della valutazione di convergenza prevista nel trattato di Maastricht, si è ridotto all'1,9 per cento del prodotto interno lordo, nonostante la limitata crescita dell'economia, di oltre un punto inferiore alle attese; l'avanzo primario ha sfiorato il 5 per cento del PIL; si è accentuata la discesa del rapporto debito/PIL, passato dal 116,3 al 114,9 per cento.

Nonostante gli acquisiti effetti strutturali dell'azione di risanamento, il mantenimento della finanza pubblica entro i parametri consentiti dal patto di stabilità è un obiettivo che richiede una continua e permanente attenzione e non consente alcun rallentamento nell'azione di contenimento e di razionalizzazione in cui sono da anni impegnate le pubbliche amministrazioni. Ciò è particolarmente vero nell'anno in corso, per il quale l'indebitamento netto consentito non potrà superare l'1,5 per cento e l'avanzo primario dovrà attestarsi almeno al 5 per cento del PIL.

Il disegno di legge di assestamento delle previsioni di bilancio per il 2000 si inserisce in tale contesto, esplicando la sua principale funzione di aggiustamento nel corso della gestione e ponendosi come componente della manovra di bilancio, pur nella sua configurazione

di provvedimento di natura formale. Esso è chiamato a svolgere una funzione ricognitiva della manovra in atto e costituisce necessario punto di riferimento delle azioni che saranno stabilite col nuovo documento di programmazione per il quadriennio 2001-2004.

L'assestamento per il 2000 costituisce un punto di riferimento indispensabile anche per la costruzione del bilancio 2001 sulla base della recente riforma del bilancio dello Stato (legge n. 94/1997).

2. Il provvedimento legislativo di assestamento dovrà essere presentato al Parlamento entro il prossimo 30 giugno, secondo quanto stabilito dall'art. 17, comma 1, della legge n. 468/1978.

Le proposte di assestamento saranno considerate dalle amministrazioni proponenti in funzione delle aggregazioni per centri di responsabilità e per unità previsionali di base ai sensi della cennata riforma.

Tuttavia, come per gli anni decorsi, la concreta attività propositiva dovrà realizzarsi attraverso le schede concernenti i singoli capitoli (unità elementari gestionali), che saranno aggregati nelle unità previsionali per la decisione parlamentare e consentiranno la predisposizione degli allegati tecnici previsti dalla vigente normativa in materia.

Le variazioni da proporre a livello di ciascun capitolo — o di articolo se presente — dovranno riguardare distintamente:

a) la consistenza dei residui (Rs);

b) la previsione di competenza (Cp);

c) la previsione di cassa (Cs).

Le schede-capitolo da utilizzare risultano predisposte in linea con l'attuale struttura del bilancio; in proposito si rinvia all'illustrazione che, al riguardo, viene riportata nella circolare sulle previsioni per l'anno 2001 e triennio 2001-2003.

2.1. Dal lato delle *entrate*, le previsioni di competenza e di cassa vanno riviste alla luce del quadro macro-economico di riferimento, tenendo conto della più recente evoluzione naturale del gettito di ciascuna entrata tributaria o contributiva in relazione alla natura del cespite. Le previsioni di cassa dovranno, in particolare, tenere conto degli eventuali scostamenti della consistenza effettiva dei residui rispetto alla consistenza presunta utilizzata in sede di formazione delle previsioni iniziali.

2.2. Per la formazione delle *previsioni assestate di spesa*, indicazioni diverse valgono per le autorizzazioni di competenza e per le autorizzazioni di cassa.

2.2.1. Per le autorizzazioni di competenza, ciascuna amministrazione dovrà:

a) verificare la congruità delle previsioni per le spese aventi natura obbligatoria, anche allo scopo di garantire il pieno e tempestivo versamento delle ritenute previdenziali e fiscali, proponendo gli aggiustamenti del caso;

b) verificare se gli stanziamenti dei singoli capitoli, in relazione all'andamento della spesa dei primi mesi dell'anno, possono essere ridotti; occorre comunque assicurare la insuperabilità delle previsioni originarie approvate con la legge di bilancio;

c) per i capitoli ai quali si ritiene assolutamente indispensabile apportare variazioni in aumento degli stanziamenti iniziali, il criterio al quale dovranno strettamente attenersi le singole amministrazioni è che ogni proposta di aumento deve trovare compensazione in riduzioni di altri capitoli della stessa amministrazione, della stessa natura;

d) nell'ambito dei consumi intermedi, *le spese di manutenzione degli immobili in uso alle amministrazioni devono risultare ridotte, nel complesso, di almeno il 3 per cento rispetto alle previsioni iniziali*, ai sensi del comma 2 dell'art. 24 della legge finanziaria 23 dicembre 1999, n. 488; inoltre, sugli stanziamenti di spese di funzionamento non aventi natura obbligatoria deve essere in ogni caso confermata la riduzione disposta dal comma 6 della medesima norma, ove già definita con il previsto decreto, ferma restando la possibilità di proporre eventuali compensazioni.

2.2.2. Per le autorizzazioni di cassa, poiché l'obiettivo che l'assestamento si propone è quello di pervenire a una riduzione delle autorizzazioni di cassa, le amministrazioni dovranno esaminare con particolare attenzione i capitoli recanti stanziamenti per «trasferimenti», i cui beneficiari detengono disponibilità liquide su conti di tesoreria o su contabilità speciali; per essi ciascuna amministrazione dovrà effettuare una specifica analisi diretta a *ridurre le autorizzazioni di cassa finalizzate alla riduzione delle disponibilità sui conti di tesoreria.*

3. Le variazioni, da proporre per ciascun capitolo — o articolo ove presente — distintamente per residui, competenza e cassa, tutte ispirate necessariamente al principio dell'invarianza, dovranno essere riportate nelle medesime «schede-capitolo», utilizzate per le proposte di previsione relative all'anno 2001, che gli Uffici centrali del bilancio ritireranno il 17 aprile 2000, presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità di Stato - Via XX Settembre n. 97, per il successivo inoltro alle amministrazioni competenti.

In dette «schede-capitolo» — oltre a numero, denominazione e previsione iniziale 2000 di ciascun capitolo o articolo — sono riportate le variazioni conosciute dal Sistema informativo, in dipendenza di atti amministrativi, intervenute dal 1° gennaio c.a. alla data della stampa delle schede medesime.

Le amministrazioni dovranno far pervenire agli Uffici centrali del bilancio entro il 15 maggio 2000 le richiamate «schede-capitolo», con le proposte di assestamento per competenza e cassa, integrate:

con le variazioni per atto amministrativo eventualmente intervenute successivamente alla stampa delle «schede-capitolo» o non esposte nelle schede stesse;

con le variazioni verificatesi nella consistenza del residui sulla scorta del rendiconto 1999.

Gli stessi Uffici centrali del bilancio avranno cura di inserire entro il 26 maggio 2000 — contestualmente alle proposte di previsione per il 2001 — negli archivi del Sistema dipartimentale dell'Ispettorato generale per le politiche di bilancio gli elementi relativi all'assestamento 2000 contenuti nelle predette «schede-capitolo», e trasmetteranno le schede stesse a questo Ministero entro il 30 maggio 2000.

Gli stessi adempimenti devono intendersi riferiti anche ai capitoli/articoli di entrata gestiti dalle singole amministrazioni.

Con l'occasione si precisa che gli Uffici centrali del bilancio potranno indicare nelle schede-capitolo le eventuali proposte di modifica dei riferimenti normativi, ai fini dell'aggiornamento del «Nomenclatore degli atti», il cui contenuto assume particolare rilievo a seguito delle procedure sul mandato informatico.

*
* *

In conclusione, si ricorda:

a) *che i livelli delle spese, sia di competenza che di cassa, stabiliti con la legge finanziaria non devono essere elevati con il provvedimento legislativo di assestamento delle previsioni di bilancio;*

b) *che il saldo di cassa del bilancio dello Stato deve essere avvicinato al valore del saldo di cassa del settore statale che è stato rideterminato dalla recente relazione trimestrale di cassa in 31.000 miliardi.*

È quindi indispensabile che ciascuna amministrazione adotti un comportamento costruttivo e consapevole, evitando proposte di aumenti di spesa non compensate e non vagliate con severità e ricercando di contribuire all'azione in corso di contenimento della spesa pubblica. Si invitano gli Uffici centrali del bilancio a prestare la consueta massima collaborazione alle amministrazioni.

Il Ministro: AMATO

00A3890

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO - IN LIQUIDAZIONE

Disciplinare per l'attuazione dell'accordo interprofessionale, campagna 1999, per le patate destinate alla trasformazione industriale.

Art. 1.

Obiettivi di trasformazione e modalità di contrattazione

L'accordo interprofessionale per la campagna 1999 per le patate destinate alla trasformazione industriale (allegato 1), stipulato in data 15 aprile 1999 che costituisce parte integrante del presente provvedimento, produce i propri effetti dalla citata data dal 15 aprile 1999 pertanto, per quanti lo hanno sottoscritto, assume valore giuridico e dispone, tra l'altro, le seguenti regole base:

1) il presente accordo interprofessionale rappresenta la prima annualità del programma triennale avviato nella campagna 1999/2001;

2) l'obiettivo di trasformazione per la presente campagna è quantificato in 110.000 tonnellate;

3) l'istituzione di un fondo nazionale alimentato volontariamente dalla parte agricola e finalizzato alla realizzazione di programmi strategici per il settore;

4) la determinazione ad ogni campagna dei prezzi minimi e di riferimento per le varie «fasce»;

5) le patate oggetto del presente accordo sono prodotte per la trasformazione industriale e non semplicemente compravendute, in quanto l'industria si colloca nella fase di trasformazione di un processo produttivo, che è iniziato con la semina e terminerà con la commercializzazione di prodotti finiti derivati dalle patate;

6) il pagamento del prodotto da parte delle imprese acquirenti dovrà avvenire mediante assegno circolare non trasferibile o bonifico bancario e dovrà essere effettuato in un'unica soluzione entro sessanta giorni dal momento della consegna.

Art. 2.

Centri di raccolta

I centri di raccolta saranno gestiti dalle associazioni di produttori al di fuori degli impianti industriali. Qualora si tratti di impianti di trasformazione direttamente gestiti da associazioni o cooperative di produttori, tali centri potranno essere istituiti anche all'interno degli stabilimenti.

I centri suddetti debbono essere forniti di bilico possibilmente automatico per le operazioni di pesatura ed opportunamente dislocati in modo da favorire al massimo le operazioni di raccolta ed avvio all'industria del prodotto.

Le associazioni di produttori pataticoli sono incaricate ad esercitare nei centri di raccolta le operazioni specificate nel successivo art. 3.

Le associazioni di produttori devono notificare alle regioni competenti per territorio l'ubicazione dei centri di raccolta ed il giorno di apertura.

Art. 3.

Operazioni demandate alle associazioni di produttori

Per le operazioni relative all'attività del centro di raccolta, le associazioni di produttori dovranno istituire apposito registro di

carico e scarico, vidimato dalla regione competente per territorio, riportante in entrata, le indicazioni relative alle generalità del socio, le quantità e varietà del prodotto conferito in uscita.

Il suddetto registro deve riportare, oltre all'indicazione delle quantità, le caratteristiche qualitative del prodotto conferito nonché gli estremi del documento di trasporto. Eventuale documentazione probante il trasporto del prodotto, in sostituzione delle abolite bolle di accompagnamento, dovrà essere spedita dalle associazioni dei produttori, agli assessorati territorialmente competenti per la zona di produzione e per la fase di trasformazione, qualora non coincidenti.

Le partite di patate, che sono avviate dai centri di raccolta alle industrie trasformatrici devono essere accompagnate da una distinta, vistata dal rappresentante dell'associazione dei produttori responsabile del centro di raccolta; tale distinta deve essere redatta in triplice copia e deve recare la suddivisione varietale delle patate in questione.

Delle tre copie della distinta, una viene trattenuta dal centro di raccolta, mentre le altre seguono il vettore fino all'impresa di trasformazione. Di queste due copie una rimarrà agli atti dell'impresa, l'altra sarà vistata da un responsabile dell'impresa stessa e consegnata al vettore per la restituzione al centro di raccolta.

Art. 4.

Accertamento dei conferimenti e delle trasformazioni

Al fine di verificare il corretto andamento delle contrattazioni e della consegna del prodotto alle industrie utilizzatrici, le regioni interessate istituiranno specifici gruppi di accertamento, incaricati di esercitare, nel corso della campagna, con cadenza da valutarsi a seconda delle esigenze locali per singole regioni e per le necessità che riterranno opportune, presso le imprese di trasformazione e i centri di raccolta, gli opportuni controlli sul conferimento della materia prima e su ogni altra attività connessa alla contrattazione *de quo* ed alla relativa trasformazione.

Allo scopo di favorire l'attività di controllo da parte degli organismi regionali, le industrie dovranno istituire un registro sul quale saranno annotati i quantitativi di prodotto acquistato, nonché i quantitativi di prodotto finito ottenuto.

Le risultanze degli accertamenti effettuati dagli organismi regionali nei centri di raccolta e presso le industrie di trasformazione, dovranno essere trasmesse all'A.I.M.A. da parte delle regioni competenti, di norma entro trenta giorni dalla chiusura dei centri di raccolta e dal ricevimento del prodotto da parte delle industrie.

Gli organismi regionali dovranno accertare il quantitativo di patate entrate nelle varie industrie di trasformazione nonché i quantitativi di prodotto ottenuto da tale trasformazione.

Tali risultanze sono necessarie al fine dell'erogazione del contributo spettante alle associazioni dei produttori.

Art. 5.

Contratti

I contratti devono essere stipulati utilizzando il modello unico di contratto, parte integrante dell'accordo e debbono prevedere la vendita diretta del prodotto, dalle associazioni dei produttori alle industrie di trasformazione.

Sono oggetto degli aiuti previsti dall'accordo solo i contratti stipulati entro i termini previsti dall'accordo interprofessionale in argomento, che riguardino le quantità ripartite tra le associazioni dei produttori come risulta dal prospetto allegato all'accordo.

Copie dei contratti e delle eventuali cessioni dovranno essere inviate, a cura delle associazioni venditrici, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale produzioni agroalimentari e forestali, all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo in liquidazione - A.I.M.A., agli assessorati regionali competenti per territorio, ed agli assessorati dove sono ubicate le imprese di trasformazione se non coincidenti, alle unioni nazionali dei produttori (UNAPA e Italpatate) ed alle associazioni nazionali di categoria delle aziende di trasformazione, sia privati che cooperative.

Le singole imprese di trasformazione informeranno, almeno dieci giorni prima dell'inizio della trasformazione, gli assessorati dell'agricoltura competenti per territorio.

Art. 6.

Dichiarazione delle associazioni dei produttori

Le associazioni dei produttori pataticoli dovranno comunicare, con cadenza mensile, alle rispettive unioni, i quantitativi di patate, suddivisi per fasce di qualità, consegnati ad ogni singola industria.

Inoltre le medesime associazioni dovranno inviare, a fine campagna, all'A.I.M.A. ed alle rispettive unioni, una dichiarazione sostitutiva di notorietà, firmata dal legale rappresentante, che attesti il pagamento dei prezzi di cui all'art. 3 dell'accordo interprofessionale ai propri associati.

Art. 7.

Contenuto della domanda di concessione del contributo

La domanda di contributo da indirizzare all'A.I.M.A. in liquidazione deve recare indicati il nome e l'indirizzo del richiedente e le modalità di pagamento.

La domanda deve altresì essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di iscrizione alla camera di commercio, attestante anche il pieno e libero esercizio dell'attività commerciale, con data di emissione non superiore ai sei mesi;

b) dichiarazione regionale attestante la validità del riconoscimento dell'associazione dei produttori;

c) certificazione antimafia richiesta nei tempi e nei modi previsti per legge a cura degli interessati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 3 giugno 1998;

d) indicazione dei quantitativi di patate contrattati e consegnati alle varie industrie di trasformazione, suddivisi per fasce;

e) copie delle fatture debitamente quietanzate dall'associazione venditrice, dalle quali risulti che la stessa abbia ottenuto un prezzo pari almeno a quelli indicati, a seconda della scelta contrattuale e della destinazione delle patate, all'art. 3 dell'accordo interprofessionale;

f) una dichiarazione con la quale l'associazione attesta che il trasformatore le ha pagato un prezzo pari almeno ai prezzi definiti all'art. 3 dell'accordo;

g) le distinte previste nel precedente art. 3, debitamente controfirmate e timbrate dall'associazione e dall'industria;

h) certificazione della regione in ordine alle risultanze dei controlli di cui all'art. 4 del presente disciplinare, presso i centri di raccolta e l'industria trasformatrice;

i) certificato rilasciato dall'unione di appartenenza attestante l'avvenuto pagamento del prezzo di cui all'art. 3 dall'associazione dei produttori ai propri associati.

L'A.I.M.A. provvederà alla liquidazione del contributo alle associazioni dopo il completamento delle operazioni di trasformazione relative ai contratti con le stesse industrie.

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

Parte integrante dell'accordo interprofessionale patata 1999

Il giorno 15 aprile 1999 presso Ministero delle politiche agricole e forestali, le unioni nazionali dei produttori di patate UNAPA e ITALPATATE, le associazioni di categoria degli industriali (AIIPA) e ANICAV con la partecipazione delle organizzazioni professionali Coldiretti, CIA e Confagricoltura, hanno sottoscritto l'accordo interprofessionale per le patate destinate alla trasformazione industriale per la campagna 1999 nel quale viene fissato un obiettivo di trasformazione di 110.000 tonnellate, nei limiti delle quantità ripartite dalle unioni nazionali tra le associazioni produttori aderenti.

In ordine a quanto sopra e al fine di permettere l'applicazione delle azioni previste dal piano nazionale di intervento nel settore pataticolo ed in particolare le azioni relative all'adeguamento delle infrastrutture, alla razionalizzazione della fase commerciale, al

miglioramento tra fase produttiva ed industriale nonché azioni per il potenziamento dell'associazionismo, l'A.I.M.A., corrisponderà direttamente:

1) alle associazioni dei produttori agricoli:

a) la somma di lire 39/kg per le associazioni dei produttori situate nel nord Italia e di lire 45/kg per le associazioni dei produttori situate nel centro-sud Italia al fine di garantire l'applicazione dell'accordo per i quantitativi sopra riportati e migliorare le caratteristiche qualitative del prodotto attraverso un'assistenza diretta alla produzione;

b) la somma di lire 17/kg come sostegno ai centri di raccolta e sosta temporanea del prodotto in attesa della consegna all'industria.

Per ciascuno degli interventi di cui alle lettere *a)* e *b)* le associazioni dei produttori riconosciute presenteranno all'esame dell'A.I.M.A. un programma operativo.

2) alle unioni:

a) la somma di lire 6/kg per l'attività di contrattazione e di coordinamento dell'accordo interprofessionale relativo alla cessione di patate alle industrie di trasformazione;

b) la somma di lire 4/kg per l'attività di certificazione di conformità all'accordo nazionale dei contratti stipulati le associazioni dei produttori e le industrie di trasformazione.

Tale attività verrà effettuata dalle unioni nazionali alle quali le singole associazioni aderiscono;

c) la somma di lire 3/kg per gestione delle attività di sperimentazione e moltiplicazione di varietà specifiche per l'industria di trasformazione.

Per gli interventi di cui al punto 2), le unioni nazionali riconosciute delle associazioni dei produttori presenteranno all'esame dell'A.I.M.A. un programma operativo congiunto, d'intesa con il MIPAF per le azioni di cui al punto 2), lettera *c)*.

3) al fondo di cui all'art. 5 dell'accordo interprofessionale:

la somma di lire 3 al kg, al fine di favorire la costituzione del fondo stesso. Per la definizione ed il controllo dei programmi previsti all'art. 1, punto 3 del disciplinare per l'attuazione dell'accordo interprofessionale per la campagna 1999, sarà prevista la partecipazione del MIPAF, che avrà altresì il compito di valutare nel suo complesso la corretta attuazione dell'accordo.

Tale fondo si avvarrà di un versamento operato dalla parte agricola, finalizzato alla realizzazione di programmi per lo sviluppo del settore da concordare con il MIPAF, sentita la parte industriale, nel quadro delineato dal Piano pataticolo nazionale per le patate da industria.

Per la gestione di questi fondi nazionali la parte agricola è autorizzata al prelevamento delle somme accantonate, previa autorizzazione del MIPAF.

4) al Fondo comune delle due unioni:

la somma di lire 1 al kg, per finanziare l'attività dell'osservatorio economico del Centro di documentazione per la patata (CEPA) prevista all'art. 4 dell'accordo interprofessionale.

ACCORDO INTERPROFESSIONALE PER LA CAMPAGNA 1999 PER LE PATATE DESTINATE ALLA TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE

Nella sede del Ministero delle politiche agricole e forestali, alla presenza del Ministro prof. Paolo De Castro, vista la legge sugli accordi interprofessionali del 16 marzo 1988, n. 88, tra l'Unione nazionale delle associazioni pataticole UNAPA e l'ITALPATATE da una parte e L'A.I.I.P.A., ANICAV in rappresentanza delle industrie di trasformazione dall'altra, con l'assistenza delle organizzazioni agricole professionali (Coldiretti, Confagricoltura, CIA) e alla presenza delle Associazioni nazionali di tutela del movimento cooperativo;

Considerando che nell'attuale scenario internazionale della trasformazione industriale delle patate destinate all'alimentazione umana, per consentire all'agricoltura e all'industria italiana di portarsi ad un livello europeo è di primaria importanza che l'accordo interprofessionale si mantenga nella logica di una programmazione poliennale.

Si conviene:

1) il presente accordo interprofessionale rappresenta la prima annualità del nuovo programma triennale 1999/2001, che si propone di incrementare, al termine di tale periodo, i quantitativi di patate avviate alla trasformazione industriale, almeno del 30% rispetto al quantitativo previsto per l'anno 1998;

2) l'obiettivo di trasformazione per la presente campagna è quantificato in 110.000 tonnellate, ipotizzando quello per la campagna 2000, in 120.000 tonnellate e 130.000 tonnellate per la campagna 2001;

3) l'istituzione di un fondo nazionale alimentato volontariamente dalla parte agricola finalizzato alla realizzazione di programmi strategici per il settore gestito dalle Unioni nazionali, secondo le indicazioni delle Associazioni dei produttori aderenti;

si conviene pertanto:

il presente accordo per la campagna 1999 per le patate destinate alla trasformazione industriale, in uscita dai centri di raccolta predisposti per la fornitura all'industria.

Le patate oggetto del presente accordo, sono prodotte per la trasformazione industriale e non semplicemente compravendute, in quanto l'industria si colloca nella fase di trasformazione di un processo produttivo che è iniziato con la semina e terminerà con la commercializzazione di prodotti finiti derivati dalle patate.

Art. 1.

La premessa e gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo.

Le associazioni industriali di categoria stipulano il presente accordo interprofessionale in nome e per conto delle aziende di trasformazione ad esse aderenti ed in nome e per conto di quelle aziende non aderenti, ma che hanno loro conferito delega scritta.

Art. 2.

Con il presente accordo le parti convengono che saranno stipulati tra le associazioni dei produttori riconosciute e le imprese acquirenti, contratti di trasformazione per complessive tonnellate 110.000 di patate.

La stipula dei contratti avverrà con il sistema della vendita diretta e utilizzando il modello unico di contratto, parte integrante del presente accordo (allegato 2).

I contratti dovranno essere stipulati entro il 31 maggio 1999.

Qualora dalla verifica della contrattazione risultasse non collocata parte della materia prima oggetto dell'obiettivo nazionale di trasformazione, ed emergessero quantitativi contrattati eccedenti la ripartizione per associazione di produttori o quantitativi contrattati da singole associazioni inferiori a quelli assegnati, con la mediazione dell'UNAPA e dell'ITALPATATE, si dovrà provvedere a ripartire tali quantitativi già contrattati fra le altre associazioni dei produttori che dispongano ancora di prodotto, nel rispetto delle necessità delle industrie acquirenti. Le stesse provvederanno a prorogare i termini di contrattazione fino al 31 luglio 1999 al fine di conoscere l'andamento stagionale ed evitare errori di valutazione quantitativa.

Art. 3.

Opzione 1

Tenuto conto dell'alto livello dei prezzi raggiunto dalle patate da seme all'inizio dell'attuale campagna, le parti contraenti possono concordare il prezzo di cessione delle patate al momento della contrattazione, ad un livello uguale o superiore di un prezzo indicativo di 240 lire/kg per la fascia A, 215 lire/kg per la fascia B più eventuale opzione bonus e malus e 165 lire/kg per la fascia B1.

In questo caso le parti si impegnano a rispettare i contratti sia per i prezzi che per i quantitativi concordati.

Opzione 2

Le parti prendono in considerazione l'andamento di mercato delle patate al momento della scavatura per arrivare a definire il prezzo finale.

In questo senso nei contratti si farà riferimento al prezzo indicativo (di cui all'opzione 1) rispetto al quale il prezzo di mercato può risultare superiore od inferiore.

A seconda dell'andamento di mercato, per le fasce A, B e B1 si procederà come segue:

se il prezzo di mercato è maggiore del prezzo indicativo, il 50% della differenza tra i due prezzi si aggiungerà al prezzo indicativo;

se il prezzo di mercato è inferiore al prezzo indicativo, il 50% della differenza tra i due prezzi si diminuirà dal prezzo indicativo.

Tuttavia, considerato che i costi variabili medi per coltivare un ettaro di patate si aggirano intorno ai 6 milioni di lire, con una resa media per ettaro di 400 quintali, essendo il costo di produzione medio di 135 lire/kg, le parti convengono che se il prezzo di mercato scende sotto tale limite il prezzo di cessione delle patate sarà calcolato sulla base della differenza tra il prezzo indicativo e tale costo di produzione medio. In questo caso il prezzo di cessione per la fascia A non potrà essere inferiore a 185 lire/kg, per la fascia B a 175 lire/kg e per la fascia B1 a 150 lire/kg.

Per la determinazione del prezzo di mercato, le parti faranno riferimento al prezzo di volta in volta individuato dall'osservatorio economico del CEPA, di cui all'art. 4, entro un periodo di tempo non superiore ad un mese dalla raccolta. Gli eventuali aumenti di prezzo riscontrati determineranno un aumento pari almeno al 50% dell'aumento del prezzo stesso.

Fascia C

Per il prodotto non adatto alla lavorazione industriale di chips o fritte, ma idoneo all'ottenimento di derivati ad uso alimentazione umana di cui alle norme di qualità della fascia C (allegato 5), il prezzo di cessione viene fissato il lire 60/kg.

Il prodotto utilizzabile con la fascia C non può superare il 20% dell'obiettivo di trasformazione nazionale.

Tali prezzi si intendono per merce alla rinfusa franco centro di raccolta.

Le parti potranno convenire in contratto che la consegna all'industria sia disciplinata in maniera diversa, restando fermo che qualora vengano resi servizi aggiuntivi preventivamente concordati in contratto questi saranno a carico dell'industria.

I pagamenti dovranno essere resi tramite assegni circolari non trasferibili o bonifico bancario.

Art. 4.

Per consentire una corretta determinazione del prezzo da corrispondere ai produttori, in caso di applicazione dell'opzione 2 prevista al precedente articolo, viene conferito l'incarico all'osservatorio economico del CEPA (Centro di documentazione per la patata), per la rilevazione settimanale dei prezzi nelle regioni di provenienza dei tuberi da destinare alla lavorazione industriale.

Art. 5.

La parte venditrice è autorizzata al versamento fino ad un massimo di lire 3 al kg al fondo nazionale di cui al punto 3 della premessa.

Art. 6.

Nell'ambito delle obbligazioni assunte dai contraenti, nei termini dei calendari di consegna:

la parte acquirente si impegna a:

1) ritirare la totalità del prodotto contrattato, che risponda alle norme di qualità concordate entro i termini pattuiti nel contratto e nel rispetto dei calendari di consegna;

2) pagare per i quantitativi ritirati il prezzo fissato secondo le modalità contrattuali.

La parte agricola si impegna a:

1) consegnare tutto il prodotto contratto che risponda alle norme di qualità concordate come da allegati 3, 4, 5, entro i termini pattuiti nel contratto.

Art. 7.

Per il prodotto oggetto del presente accordo, sono definite le norme di qualità che verranno qui allegate (allegati 3, 4 e 5).

Il verificarsi di eventi eccezionali tali da non consentire la consegna o il ritiro del prodotto, dovranno essere comunicati nel momento in cui questi vengono rilevati alla controparte con il mezzo scritto più veloce.

Le modalità e i tempi di consegna saranno concordati tra le parti contraenti.

Qualora alla data prevista, concordata secondo le modalità del terzo comma del presente articolo, l'acquirente non ritirasse il prodotto contrattato, o il venditore non consegnasse secondo contratto, la parte venditrice o compratrice potrà fare verificare immediatamente dal collegio arbitrale di cui all'art. 11 i mancati ritiri o consegne.

Nel caso che il collegio arbitrale accertasse l'inadempienza dell'acquirente, oppure l'inadempienza della parte venditrice, alla parte lesa sarà dovuta una somma, a titolo di penale, pari al 10% del prezzo di contratto, salvo il risarcimento del danno ulteriore, derivato da acquisto «in perdita» o «in sostituzione». Per la parte acquirente detto importo costituirà prova certa di pagamento anticipato a valere sul dovuto.

Tale penale decade se interviene esplicito accordo tra le parti.

Ferme restanti le condizioni sopra indicate, la parte venditrice potrà proporre altre varietà alternative, in accordo con l'acquirente, anche tramite cessione parziale di contratto.

Art. 8.

All'atto della partenza dal centro di raccolta la parte venditrice preleva e certifica un campione rappresentativo della partita.

Il controllo del prodotto ricevuto verrà effettuato secondo la seguente prassi:

per le patate entrate in stabilimento fino alle ore 12, il controllo dovrà essere effettuato nel corso della stessa giornata;

per le patate entrate in stabilimento dopo le ore 12, il controllo dovrà essere effettuato entro le ore 12 del giorno successivo.

In caso di non rispondenza alle specifiche qualitative e quantitative previste e con l'esclusione di una variazione di percentuale dell'1% in più o in meno sulla quantità indicata in bolla, la parte acquirente informa, con il mezzo di comunicazione più rapido, la parte venditrice sull'entità del peso, della tara e della sostanza secca.

La parte venditrice deve comunicare entro quattro ore la mancata accettazione dei controlli.

Qualora non fosse stato raggiunto un accordo fra le parti, si procederà ad un ulteriore prelievo ed al controllo, presso lo stabilimento, di un campione in contraddittorio fra le parti stesse, che farà testo per l'esito della controversia in atto e per l'accettazione o meno della merce.

Se una partita di prodotto è contestata e le parti non si accordano, la questione è rimessa, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 88 del 1988, entro tre giorni, alla decisione di un perito da richiedersi all'ufficio del delegato nazionale RUCIP.

Le spese di perizia saranno a carico della parte perdente.

Art. 9.

Il pagamento del prodotto avviene in un'unica soluzione entro sessanta giorni dalla fatturazione settimanale.

Qualora l'acquirente non rispettasse i suddetti termini, sarà dovuto al venditore, per il ritardo, un interesse pari all'1% al mese, per tutto il periodo di mora. Il pagamento dell'interesse avverrà contestualmente al saldo comprensivo degli interessi maturati in aggiunta al prezzo convenuto. In fattura andranno evidenziate le quantità, le qualità ed i prezzi relativi alle partite di prodotto consegnate.

Art. 10.

Sono istituiti, obbligatoriamente, centri di raccolta in cui concentrare e controllare fisicamente il prodotto da avviare alla trasformazione; i centri saranno gestiti dalle associazioni dei produttori al di fuori degli impianti industriali.

Qualora si tratti di impianti di trasformazione direttamente gestiti da associazioni o cooperative di produttori, tali centri potranno essere istituiti anche all'interno degli stabilimenti.

Art. 11.

Per la soluzione delle eventuali controversie che possano sorgere durante l'esecuzione dei contratti, le parti, ferme restanti le vigenti disposizioni di legge in materia contrattualistica, possono scegliere di rimettersi al giudizio di un collegio arbitrale. Esso è formato da tre membri dei quali uno è scelto dalla parte industriale, uno dalla parte agricola ed il terzo scelto tra persone di comprovata capacità professionale, comprese nell'elenco disponibile presso le Unioni e l'AIIPA.

Il collegio arbitrale dovrà formulare il suo giudizio entro tre mesi dalla richiesta .

Art. 12.

Le industrie di trasformazione corrisponderanno alla associazione di industriali firmataria del presente accordo a cui aderiscono, o a cui hanno dato delega per la firma, la somma di lire 0,75 per chilogrammo di patate, a titolo di assistenza contrattuale.

Un pari importo verrà corrisposto dalle industrie di trasformazione, per lo stesso motivo, alle associazioni dei produttori con cui hanno stipulato contratti.

La suddetta quota non va portata in detrazione del prezzo di cui all'art. 3.

Art. 13.

Il presente accordo è depositato a cura delle unioni dei produttori pataticoli presso il Ministero per le politiche agricole, nonché presso gli assessorati all'agricoltura e all'industria delle regioni interessate.

I contratti di coltivazione e vendita, saranno depositati a cura dei venditori, entro quindici giorni dalla stipula, presso gli assessorati all'agricoltura delle regioni interessate, presso il MIPA, l'AI.M.A. e le associazioni industriali di categoria, firmatarie del presente accordo, a cui aderiscono, o a cui hanno dato delega per la firma le industrie acquirenti.

Inoltre, saranno inviati all'Unione nazionale a cui aderisce l'associazione di produttori venditrice.

ALLEGATO 1

Elenco delle associazioni, riconosciute e aderenti ad UNAPA:

ASSO.PA (Bologna);

AS.PRO.PAT. (Alessandria);

ASSO.PATATA (Napoli);

LA SILA (Cosenza);

A.P.P.A. (Verona);

A.M.P.P. (L'Aquila);

A.P.P.A.L. (Viterbo);

AL.PRO.PAT. (Milano);

ASSO.NA.PA. (Napoli);

Associazione tra produttori di patate della provincia di Bari.

Elenco delle associazioni, riconosciute e aderenti ad ITALPATATE:

A.P.P.E. (Bologna);

A.A.P.P. (Salerno);

A.P.C. (Napoli);

A.P.P. Centro Italia (Viterbo);

REGINA (Caserta);

SILANPATATE (Cosenza);

A.P.A.M. (Campobasso).

Elenco delle associazioni, riconosciute e momentaneamente non aderenti ad unioni nazionali:

FUCENTINA (L'Aquila);

Elenco delle associazioni riconosciute entro il 31 maggio 1999.

ALLEGATO 2

CONTRATTO DI TRASFORMAZIONE PATATE

Campagna 1999

Data ....

N. contratto .... codice ditta .... tra il .... legale rappresentante dell'associazione .... con sede amministrativa in .... tel. .... partita IVA .... aderente all'unione nazionale .... produttore-venditore da una parte e la ditta .... con sede sociale in .... e stabilimento in .... via .... n. ...... tel. .... partita IVA .... che dichiara di essere associata o di designare l'associazione di categoria .... acquirente dall'altra, si conviene quanto segue:

Art. 1.

L'associazione si impegna a consegnare per la campagna 1999/2000 tutto il prodotto oggetto del presente contratto.

Tonn. .... patate di cui alla fascia A all. n. ....

Tonn. .... patate di cui alla fascia B all. n. ....

Tonn. .... patate di cui alla fascia B1 all. n. ....

Tonn. .... patate di cui alla fascia C all. n. ....

Il prodotto consegnato dovrà corrispondere alle norme di qualità prescritte per le patate destinate alla trasformazione industriale nel rispetto del seguente calendario di consegne:

....

....

L'industria di trasformazione assume l'obbligo:

a) di ritirare tutti i quantitativi di prodotto oggetto del presente contratto, conformi alla normativa di qualità di cui agli allegati 3, 4 e 5;

b) di ritirare il prodotto entro le date convenute:

....

....

Art. 2.

L'Associazione di produttori venditrice dovrà collaborare con l'industria acquirente, al fine di arrivare, con l'aiuto tecnico della stessa, al miglior risultato nell'interesse comune.

Dovranno essere messi a disposizione dell'acquirente dati riguardanti località, numero di ettari investiti per varietà, relativi alle patate oggetto del presente contratto e l'industria sarà autorizzata a visitare per mezzo dei suoi tecnici, ed in accordo con l'associazione di produttori venditrice, in qualsiasi momento, le colture ed a controllarne lo stato vegetativo e sanitario.

Art. 3.

Il prezzo viene concordato come segue:

....

Il prezzo di cui sopra è convenuto per il prodotto reso .... su camion, rinfusa, al netto di IVA, fatto salvo quanto previsto dalle norme di qualità allegate all'accordo.

Art. 4.

La parte venditrice si riserva il diritto di richiedere idonee garanzie fidejussorie o fissare come forma di pagamento quella del bonifico bancario irrevocabile, con valuta a sessanta giorni dalla data della fattura, a carico degli acquirenti nei confronti dei quali esistano elementi probanti (contratti o accordi effettivamente sottoscritti dalle parti) che dimostrino una loro passata inosservanza anche parziale dei pagamenti previsti dalle modalità contrattuali.

Art. 5.

Modalità di pagamento: fatturazione settimanale, sessanta giorni data fattura in un'unica soluzione.

Art. 6.

Condizioni particolari aggiuntive: ....

....

Le parti concordano che il mancato pagamento dei servizi resi comporta la lesione del prezzo contrattato. Per quanto non altro specificato e previsto dal presente contratto valgono le norme minime stabilite dall'accordo interprofessionale per le patate, stipulato presso il MIPA il ...., quelle in materia di compravendita regolate dal codice civile, nonché quelle relative alla disciplina fiscale e tributaria.

Art. 7.

Il presente contratto deve essere compilato in ogni sua parte e sarà valido soltanto al momento della firma dell'accordo interprofessionale in sede ministeriale.

p. l'Associazione

....

p. l'Industria

....

ALLEGATO 3

NORME DI QUALITÀ PER PATATE DA INDUSTRIA

Fascia A

Prodotto con calibro: da 40 mm a 80 mm.

Destinazione: trasformazione industriale per l'alimentazione umana.

Varietà: quelle concordate fra le parti e provviste delle caratteristiche sopra riportate, in partite omogenee per varietà.

Caratteristiche organolettiche: gusto e odore tipici delle varietà concordate.

Caratteristiche chimico-fisiche:

residuo secco: minimo 20% con oscillazione di più o meno 1,0% dall'inizio del ritiro al 30 giugno, il residuo secco minimo è di 19,5% con oscillazioni di più o meno 1,0%.

Per ogni decimo di punto in più oltre il 21% (il 20,5% fino al 30 giugno) e fino ad un massimo di 23,5% (23% fino al 30 giugno): + lire 2/kg per ogni decimo di punto.

Per partite con sostanza secca inferiore ai limiti qui indicati, si rimanda a possibili eventuali accordi fra acquirente e venditore.

zuccheri riduttori: da 0 a 1 per mille (metodo test-tape).

Caratteristiche fisiche:

limiti di accettabilità:

a) patate con calibro diverso dal convenuto: 5% in peso;

b) lesioni meccaniche non più profonde di 3 mm - 3% in peso;

c) patate con macchie sottocutanee che non eccedono 1 cm di diametro e 5 mm di profondità: 5% in peso;

d) lesioni da animali e/o insetti e/o funghi, non più profonde di 3 mm: 2% in peso;

e) scabbia superficiale estesa a più di un quarto della superficie del tubero: 3% in peso;

f) tuberi con guasto: 2% in peso;

g) i tuberi debbono essere asciutti in superficie, privi di incrostazioni terrose, esenti da odori e sapori anomali e debbono essere di consistenza compatta;

h) debbono essere rispettate le nome fitosanitarie previste dalla legge;

i) sono esclusi i tuberi rinati, con difetti interni, gelati ed i corpi estranei.

La sommatoria delle tolleranze di cui sopra non deve essere superiore all'8% in peso per ogni partita (3% franchigia fissa a carico dell'acquirente).

Il prodotto che presenta incrostazioni terrose, tali da non consentire la pelatura, va considerato tara.

ALLEGATO 4

NORME DI QUALITÀ PER PATATE DA INDUSTRIA

Fascia B

Prodotto con calibro: inferiore a 45 mm e superiore a 45 mm.

Destinazione: trasformazione industriale per l'alimentazione umana.

Varietà: quelle concordate fra le parti e provviste delle caratteristiche sottoriportate, in partite omogenee per varietà.

Caratteristiche organolettiche: gusto e odore tipici delle varietà concordate.

Caratteristiche chimico-fisiche:

residuo secco: minimo di 20% con oscillazioni di più o meno di 1,0% dall'inizio del ritiro al 30 giugno, il residuo secco minimo è di 19,5% più o meno 1,0%.

Per ogni decimo di punto in più, oltre il 21% (il 20,5% fino al 30 giugno) e fino ad un massimo del 22% (21,5% fino al 30 giugno): + lire 0,5/kg per ogni decimo di punto.

In casi eccezionali dovuti a sfavorevole andamento stagionale, si può accettare anche un residuo secco minimo pari a 20% con oscillazioni in meno di 1,5%.

Per partite con sostanza secca inferiore ai limiti qui indicati, si rimanda a possibili eventuali accordi fra acquirente e venditore.

zuccheri riduttori: da 0 a l per mille (metodo test-tape).

Caratteristiche fisiche:

limiti di accettabilità:

a) lesioni meccaniche non più profonde di 3 mm: 3% in peso;

b) patate con macchie sottocutanee che non eccedono 1 cm di diametro e 5 mm di profondità: 5% in peso;

c) lesioni da animali e/o insetti e/o funghi, non più profonde di 3 mm: 2% in peso;

d) scabbia superficiale estesa a più di un quarto della superfici del tubero: 3% in peso;

e) tuberi con guasto: 2% in peso;

f) i tuberi debbono essere asciutti in superficie, privi di incrostazioni terrose, esenti da odori e sapori anomali e debbono essere di consistenza compatta;

g) debbono essere rispettate le norme fitosanitarie previste dalla legge;

h) sono esclusi i tuberi rinati, con difetti interni, gelati ed i corpi estranei.

La sommatoria delle tolleranze di cui sopra non deve essere superiore all'8% in peso per ogni partita (3% franchigia fissa a carico dell'acquirente).

In alternativa a quanto stabilito nei punti da *a)* ad *e)*, è possibile valutare le partite secondo le seguenti modalità.

Su un campione di 100 tuberi controllati si applica il prezzo base quando sono presenti da 26 a 30 tuberi con qualsiasi macchia.

Sono previsti i seguenti bonus e malus:

da 00 a 10 tuberi con qualsiasi macchia bonus di: lire + 25 per kg;

da 11 a 20 tuberi con qualsiasi macchia bonus di: lire + 25 per kg;

da 21 a 25 tuberi con qualsiasi macchia bonus di: lire + 5 per kg;

da 26 a 30 tuberi con qualsiasi macchia: prezzo base;

da 31 a 35 tuberi con qualsiasi macchia malus di: lire – 5 per kg;

da 36 a 40 tuberi con qualsiasi macchia malus di: lire – 10 per kg;

oltre i 40 tuberi macchiati, la partita non è accettabile.

Inoltre può essere concordato di pagare il prodotto in funzione del numero dei tuberi presenti in un campione di 10 kg secondo la seguente tabella:

da 44 a 49 tuberi bonus di: lire + 25 per kg;
da 50 a 55 tuberi bonus di: lire + 20 per kg;
da 56 a 60 tuberi bonus di: lire + 10 per kg;
da 61 a 66 tuberi: prezzo base;
da 67 a 71 tuberi malus di: lire – 5 per kg;
da 72 a 77 tuberi malus di: lire – 10 per kg.

Per partite con oltre 77 tuberi è previsto l'accordo tra le parti.

Il prodotto che presenta incrostazioni terrose, tali da non consentire la pelatura, va considerato tara.

Il metodo da seguire per la valutazione delle partite sarà definito al momento della contrattazione.

ALLEGATO 5

NORME DI QUALITÀ PER PATATE DA INDUSTRIA

Fascia C

Ogni fornitura deve essere costituita da prodotto:

1) della stessa varietà e provenienza se consegnato sfuso; con l'indicazione della varietà e provenienza dei singoli lotti se consegnato in contenitori;

2) sano, mercantile, asciutto, privo di alterazioni patologiche e di malattie evolutive, nonché di lesioni profonde;

3) con assenza di materiali estranei (zolle, sassi, terra, ecc.);

4) con residuo secco minimo del 19% più o meno 0,5% accertato con metodo idrometrico. Per partite con valori inferiori si rimanda a possibili eventuali accordi fra acquirente e venditore, tenendo presente che un punto di sostanza secca corrisponde mediamente all'8/10% di peso;

5) esente da odori e sapori anomali e con residui chimici entro la norma. I limiti di accettabilità dei punti 1), 2) e 3) sono così stabiliti:

tuberi di cui al punto 1): 5% in peso;
tuberi di cui al punto 2): 5% in peso;
materiali estranei di cui al punto 3): 3% in peso.

La sommatoria delle tolleranze di cui sopra non deve essere superiore all'8% in peso per ogni partita.

La franchigia totale è fissata al 3%.

00A3919

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 7 aprile 2000

Valuta	
Dollaro USA	0,9564
Yen giapponese	100,71
Dracma greca	334,84
Corona danese	7,4486
Corona svedese	8,2728
Sterlina	0,60470
Corona norvegese	8,1270
Corona ceca	36,246
Lira cipriota	0,57498
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	259,14
Zloty polacco	3,9916
Tallero sloveno	203,5895
Franco svizzero	1,5727
Dollaro canadese	1,3917
Dollaro australiano	1,6043
Dollaro neozelandese	1,9288
Rand sudafricano	6,2874

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A3922

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Elenco delle domande presentate al Ministero delle politiche agricole e forestali in materia di disciplina dell'attività sementiera.

Elenco delle domande presentate al Ministero delle politiche agricole e forestali in applicazione dell'art. 8, primo comma, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1973, n. 1065, in materia di disciplina dell'attività sementiera:

«*Costitutore dichiarato:* Co.Na.Se Consorzio nazionale sementi elette; *Denominazione specie:* Frumento duro; *Denominazione varietà:* Tiziana».

00A3884

Comunicato di rettifica del Ministero delle politiche agricole e forestali relativo alla «Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta "Asparago Verde di Altedo"».

Nel testo della proposta di riconoscimento citata in epigrafe, riportata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 57 del 9 marzo 2000, all'art. 3, relativamente alla delimitazione della zona geografica di produzione nella provincia di Ferrara, il nome del comune di «Argelato», è da sostituire con «Argenta».

00A3907

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 29 marzo 2000, recante: «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per i *referendum* abrogativi della primavera 2000. (Deliberazione n. 55/00/CSP)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 77 del 1° aprile 2000).

All'art. 3, comma 1, della deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 26, seconda colonna, dove è scritto: «1. A partire da lunedì 17 aprile 2000 e sino alla data di chiusura della campagna elettorale, con esclusione dei giorni 29 e 30 aprile 2000, ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale dedica alla comunicazione politica sui temi propri dei *referendum* - tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, *presentazione in contraddittorio di candidati e programmi politici,* interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra posizioni favorevoli e contrarie - un complesso di spazi ripartito per ogni *referendum*, nell'arco di una settimana, in misura uguale tra i favorevoli e i contrari.», leggasi: «1. A partire dal lunedì 17 aprile 2000 e sino alla data di chiusura della campagna elettorale, con esclusione dei giorni 29 e 30 aprile 2000, ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale dedica alla comunicazione politica sui temi propri dei *referendum* - tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra posizioni favorevoli e contrarie - un complesso di spazi ripartito per ogni *referendum*, nell'arco di una settimana, in misura uguale tra i favorevoli e i contrari.».

00A3908

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.